

Pratica
impianti termici

2 copie

INFORMAZIONI

IMPIANTI ED ISOLAMENTO TERMICO NEGLI EDIFICI

Ricordiamo qui di seguito vari adempimenti previsti dalla legge 373/76 (Disposizioni per il contenimento dei consumi per usi termici negli edifici, riportata nel fasc. 5-6/1976, a pag. 160), dal Regolamento di esecuzione della citata legge (D.P.R. 28 giugno 1977 n. 1052, in fasc. 2/1978, pag. 59) e dal Decreto che fissa i valori dei coefficienti volumici massimi di dispersione termica (D.M. 10 marzo 1977, in fasc. 2/1978, pag. 78).

IMPIANTI TERMICI NEGLI EDIFICI

1) In particolare, per quanto riguarda gli impianti termici esistenti (quelli installati o previsti in edifici già provvisti di licenza edilizia o concessione edificatoria alla data del 21 febbraio 1978) di potenzialità superiore a 100.000 kcal/h, è necessaria l'installazione di un sistema automatico di regolazione del calore fornito all'impianto di utilizzazione, in relazione alle variazioni di temperatura esterna.

Tale adempimento deve aver luogo:

- entro il 30-9-1978 per potenza di kcal/h 350.000 ed oltre
- entro il 30-9-1979 per potenza di kcal/h 250.000 ed oltre
- entro il 30-9-1980 per potenza di kcal/h 150.000 ed oltre
- entro il 22-6-1981 per potenza di kcal/h 100.000 ed oltre.

In base all'art. 16 del regolamento per ogni impianto di potenza superiore a 50.000 kcal/h dovrà essere compilato un libretto di manutenzione.

2) Per i nuovi impianti (anche in sostituzione o in modifica di impianti preesistenti se l'incremento di potenza termica è superiore al 10 % della preesistente) il committente deve depositare presso le autorità comunali il progetto dell'impianto, prima di effettuare i lavori, corredato da una relazione tecnica (art. 14 del Regolamento).

Le tubazioni dell'impianto dovranno essere coibentate (art. 12 Reg.) e i componenti dell'impianto omologati dall'A.N.C.C. (art. 5 Reg.).

Per i nuovi impianti l'obbligo dell'uso di dispositivi di regolazione automatica scatta per potenzialità superiore a 50.000 kcal/h (art. 5 della legge).

Per potenze complessive superiori a 300.000 kcal/h la potenza deve essere ripartita almeno su due generatori.

L'impianto dovrà essere collaudato (art. 10 della legge) da un ingegnere scelto dal committente che non sia intervenuto nella progettazione e nell'esecuzione delle opere.

Sempre per i nuovi impianti il libretto di manutenzione dovrà essere compilato dal progettista.

ISOLAMENTO TERMICO DEGLI EDIFICI

Amplio spazio nella legge n. 373 e nelle norme attuative viene dato al problema dell'isolamento termico degli edifici.

L'isolamento è obbligatorio: negli edifici per i quali è previsto l'impianto di riscaldamento e la concessione edificatoria sia stata rilasciata dopo il decreto di attuazione; negli edifici da ristrutturare, nonché negli edifici esistenti in cui l'impianto stesso venga installato in tempi successivi.

1) Inserimento dell'impianto di riscaldamento in un edificio che ne era sprovvisto alla data di entrata in vigore del Regolamento.

Il Sindaco, sentita la Commissione edilizia comunale, può disporre alcune misure di isolamento termico indicate nell'art. 18 del regolamento di esec.

zione, ed il dimensionamento dell'impianto deve essere effettuato in base al reale grado di isolamento dell'edificio.

Il regolamento non specifica se per ciò che riguarda l'isolamento, è necessaria la presentazione di documentazione, la effettuazione dei collaudi, ecc.

2) Edifici da ristrutturare (art. 1 Reg.).

Gli interventi di ristrutturazione considerati dalla legge sono quelli che comportano l'esecuzione di opere murarie di modifica o rifacimento di opere preesistenti che interessino almeno il 50 % di una delle seguenti parti dell'edificio:

- muri di tamponamento;
- solai di sottotetto o copertura;
- pavimenti su solai che insistono su spazi aperti o che comportino un aumento di superficie vetrata dell'edificio superiore al 5 %.

Se ci si trova in una di queste ipotesi il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, può deliberare sulla esecuzione di alcune delle opere di isolamento termico indicate nell'art. 18 del regolamento di esecuzione.

In tal caso il committente deve depositare una documentazione, firmata anche dal progettista, inerente all'isolamento termico, i cui contenuti sono indicati nell'art. 19 del regolamento.

Assieme alla dichiarazione di fine lavori il progettista, il direttore dei lavori ed il costruttore dovranno certificare congiuntamente che i lavori eseguiti rispondono a quanto indicato nella documentazione.

3) Nuovi edifici.

Prima della presentazione della dichiarazione di inizio dei lavori il committente deve presentare la documentazione prevista dall'art. 19 del regolamento e, alla fine dei lavori, il costruttore, il direttore dei lavori ed il progettista dovranno presentare la dichiarazione congiunta di cui si è già detto al punto precedente.

In ogni caso per gli edifici dotati di impianto di potenzialità ≥ 500.000 kcal/h, entro sei mesi dalla data di fine lavori, è previsto un collaudo da parte degli uffici comunali: tale collaudo avverrà secondo quanto indicato nell'art. 20 del regolamento.

DECRETI DI ATTUAZIONE

Il decreto ministeriale fissa i valori del coefficiente di dispersione Cd a seconda della zona climatica (gradi giorno) e della tipologia dell'edificio (rapporto S/V), i valori di Cd da non superarsi nei singoli ambienti ed i dati relativi ai recuperatori di calore.

L'accertamento del rispetto di tali valori avviene secondo le già citate modalità stabilite dal regolamento di attuazione tramite eventuali successivi controlli richiesti dagli interessati (utenti degli impianti di riscaldamento e degli edifici).

Come previsto dalla legge, i valori di Cd, da adottarsi nei vari Comuni, è necessario siano determinati dalle varie Giunte Regionali con appositi Decreti (1).

Riveste grande importanza, al fine del contenimento dei costi di costruzione degli edifici, che i Comuni recepiscano tempestivamente, nei rispettivi Regolamenti Edilizi, i valori indicati dal predetto decreto regionale e ciò per evitare che le costruzioni realizzate si trovino a dover rispondere a quanto indicato nel 2° comma dell'art. 16 della legge n. 373.

(1) Per la Regione Lazio i coefficienti volumici massimi per i singoli Comuni sono stati approvati con D.P. G.R. 16-8-1978 n. 1201, riportato nel Suppl. Ord. al B.U. della Reg. Lazio n. 28 del 10 ottobre 1978.